

Unipol

POLIZZA

n.arch. 102089664

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/ 1635/131/ 42991

Agenzia NICHELINO-MONCALIERI

Cod.Sub. 100

pag. 1

Contraente

A.S.L. TO 5

VIA SAN DOMENICO 21 \* 10023 CHIERI (TO)

Codice fiscale

06827170017

Effetto polizza 31/12/2013

Scadenza polizza 31/12/2016

Rescindibilita' annuale: SI

Frazionamento premio: annuale

Regolazione premio il: 31/12 di ogni anno

Garanzie prestate-capitali-premi annui

N.ord. 1 N. KM A PREVENTIVO 670.000

GARANZIE

PREMIO annuo  
anticipato

* INCENDIO: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	2.541,25
Capitale assicurato a p.r.a 15.000,00	
* FURTO: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	2.541,25
Capitale assicurato a p.r.a 15.000,00	
* EV. SOCIO POLITICI: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	2.541,25
Capitale assicurato a p.r.a 15.000,00	
* EV. ATMOSFERICI: forma PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	2.541,25
Capitale assicurato a p.r.a 15.000,00	
* KASKO: forma TOTALE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	23.800,00
Capitale assicurato a p.r.a 15.000,00	
* ALTRE GARANZIE: (comb. 90)	
Garanzie Accessorie:	35,00
- Traino a seguito di guasto o incidente fino ad un massimo di 260,00	
- Rottura cristalli	
TOTALE PREMIO ANNUO al netto di tasse	34.000,00

PREMIO

Prima rata  
dal 31/12/2013  
al 31/12/2014

Rate successive

Premio Tassabile	34.000,00	34.000,00
Tasse	4.590,00	4.590,00
TOTALE	38.590,00	38.590,00

Il presente contratto:

1. e' regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione 01/10/2011.

Sono inoltre operanti le seguenti condizioni particolari:

114 - RESCINDIBILITA' ANNUALE

Le parti hanno la facolta' di rescindere il contratto al termine di  
segue pag. 2

15:51 03FEB2014 WILLIS ITALIA 1593

Unipol

POLIZZA

n.arch. 102089664

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/ 1635/131/ 42991

Agenzia NICHELINO-MONCALIERI

Cod.Sub. 100

pag. 3

L'Agente o l'Incaricato

---



Unipol  
GRUPPO



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705601201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it

**POLIZZA CORPI VEICOLI TERRESTRI, NATANTI ED ALTRE GARANZIE**  
**ALLEGATO ALLA SCHEDA DI POLIZZA "PARTE B"**

COD. AGE	COD. SUBAGE	RAMO	NR. POLIZZA	AGENZIA	PRODOTTO	NR. ARCHIVIO
1/1635	100	131	42991	NICHELINO-MONCALIERI	9013	102089664
CONTRAENTE/ASSICURATO				CODICE FISCALE/PARTITA IVA		
A.S.L. TO 5				06827170017		

**Testo Aggiuntivo**

Relativamente alle condizioni normative previste dl capitolato di polizza, deve intendersi operante la seguente variante:

-ART. 154- COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE -BUONA FEDE


Viene così modificato il 2º capoverso:

- Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto che deve intendersi "PREMIO MINIMO ACQUISITO", e da regolazioni annuali (attive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

Unipol Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

Il Contraente

Emesso il 24/12/2013



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it

ALLEGATO A POLIZZA N. 1635/131/ 42991

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI OCCORRENTE ALL'ASL TO5

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Azienda: FEDERAZIONE SOVRAZIONALE i - TORINO SUD EST s.c. a.r.l. per conto dell'ASL TO5, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992  
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,  
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte  
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705  
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252

www.unipolassicurazioni.it

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita' per contrastare tali eventi;  
Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

##### Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2013 fino alle ore 24,00 del 31.12.2016, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte — e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

##### Art. 2 : Gestione del Contratto

La gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/105 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10 giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto — che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

**Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali — che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

**Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempre che nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro ricevimento;

b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:

o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza

o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa**

Salvo il caso di dolo! la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi Istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione.

**Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta \_\_\_\_\_**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione, L'indennità che, a

norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, allatto del pagamento, dei terzi interessati.

**Art. 7: Facoltà di recesso**

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata

AR..

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione): nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non limato, al netto delle imposte.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE**

**Art. 8: Beni assicurati**

I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà della Amministrazione, o alla stessa in uso o locazione, di proprietà del dipendente o di un familiare o convivente ed utilizzati dai:

- a1. dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico della Amministrazione stessa;
- a2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;
- a3. soggetti esterni alla Amministrazione che in virtù delle specifiche disposizioni dei CCNL di riferimento beneficiano del diritto alla copertura assicurativa, relativamente al tempo ed al percorso necessari per l'accesso da, per e tra le strutture aziendali;
- a.4. Dirigenti Medici dipendenti di altre Aziende Sanitarie che svolgono la propria attività in virtù di una convenzione stipulata tra la Amministrazione e l'Azienda cui gli stessi afferiscono, relativamente al tempo ed al percorso necessario per le eventuali trasferte tra le strutture aziendali.

**Art. 9: Oggetto dell'assicurazione**

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli
- b) urto contro qualsiasi ostacolo
- c) ribaltamento d) uscita di strada
- e) eventi socio politici ed atti vandalici
- f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti



broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando Ufficio Assicurazione della Amministrazione ne è venuto a conoscenza.

La denuncia inoltrata dalla Amministrazione conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto<sup>1</sup> degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, la Società fornirà alla Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell'assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

#### Art. 12: Determinazione dell'ammontare del danno — Altre assicurazioni

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 (euro diecimila/OD) per ciascun veicolo interessato dal sinistro.

Dall'indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.

Qualora sia prevista una franchigia per sinistro:

- la Società liquiderà importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- la Amministrazione corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale,
- nei caso in cui a polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



**Art. 13 Procedure per la valutazione del danno - Controversie**

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verterà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall'assicurato ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

**Art.14:Modalità per la liquidazione dell'indennizzo \_\_\_\_\_ -**

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Poiché la Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l' indennizzo dovuto direttamente all'avente diritto.

**Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale — Buona fede**

Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.

Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi,

La Amministrazione fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.

La Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa. Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

**Art. 16: Partecipazione delle Società — Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)**

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Società mandataria

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'ali. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA \_\_\_\_\_

Totale chilometri annui percorsi	670.000	Premio unitario imp.le
Totale premio imponibile euro	34.000,00	
Imposte euro	4.590,00	
Totale premio lordo annuo euro	38.590,00	

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'  
( UN PROCURATORE )



**Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010**  
**Comunicazione e Impegno dell'Agenzia di Assicurazione**

Oggetto: Contraente di polizza/Stazione Appaltante:  
**A.S.L. TO 5**  
**CIG n.ro 5446028C77**  
**Polizza n.ro 1635/131/42991**

Nell'ambito della polizza i cui estremi identificativi (CIG e numero di polizza) sono riportati in oggetto, avente come Contraente/Stazione Appaltante (in breve "**Ente**") e come Impresa Assicuratrice (in breve "**Assicuratore**") i soggetti sopra individuati, l'Agenzia di Assicurazione AGENZIA PISANI S.N.C. (in breve "**Agenzia**"), qui rappresentata dal sottoscritto Legale Rappresentante Sig. **ROBERTO PISANI**, in qualità di intermediario e incaricato dall'Assicuratore dell'esecuzione di alcune attività di gestione operativa del contratto tra cui la raccolta dei premi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Agenzia si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

L'Agenzia comunica di seguito gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

**Istituto Bancario: INTESA SAN PAOLO SPA**  
**IBAN : IT88K0306930650100000064038**  
**ABI:03069 CAB: 30650 C/C: 100000064038 CIN:K**

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati soggetti:

nome **ROBERTO** cognome **PISANI** c. fiscale **PSNRRT44H23I726K**

nome **ANNA MARIA** cognome **MALAFARINA** c. fiscale **MLFNMR48T43E044U**

**Nichelino, 31/12/2013**  
**L'Ente Contraente**

**Il Legale Rappresentante**



**Agenzia generale Nichelino**

Via Torino 115  
10042 Nichelino (To)  
Tel. 011 621063 - 011 6273580 / Fax 011 6273665

**Sede operativa Moncalieri**

Via Cavour 4 Bis  
10024 Moncalieri (To)  
Tel. e fax : 011 6408016 - 011 6402554

**Sede operativa Vinovo**

Via Cottolengo 12  
10048 Vinovo (To)  
Tel. e fax : 011 9931222